

REGIONE SARDEGNA

CONVENZIONE TRA LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA E L'INPS IN ATTUAZIONE DELL'“ACCORDO QUADRO, DI CUI ALL'ART. 20 DECRETO LEGGE N. 78 DEL 2009 CONVERTITO IN LEGGE 3 AGOSTO 2009 N. 102 TRA IL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI E LE REGIONI PER L'AFFIDAMENTO ALL'INPS DELLE FUNZIONI CONCESSORIE NEI PROCEDIMENTI DI INVALIDITÀ CIVILE, CECITÀ CIVILE SORDITÀ CIVILE, HANDICAP E DISABILITÀ”

TRA

La REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (P.IVA n. 80002870923) di seguito denominata “Regione”, rappresentata dal _____, nato a _____ il _____, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede della _____i dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale in Cagliari, Via Roma n. ____;

E

L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – DIREZIONE REGIONALE PER LA SARDEGNA (P.IVA n. 02121151001) di seguito indicato come “Inps”, rappresentato dal _____, nato a _____ il ___/___/19___, domiciliato ai fini del presente atto presso la medesima Direzione regionale in Cagliari, Via Dei Giudicati, n. 33.

PREMESSO CHE:

- a) l'art. 130 del Dlgs 31 marzo 1998 n. 112 ha trasferito alle Regioni le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili;
- b) l'art. 80, ottavo comma, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 ha previsto che le Regioni possano stipulare specifici accordi per affidare all'Inps la potestà concessiva dei trattamenti di invalidità civile di cui all'articolo 130 del Dlgs 31 marzo 1998 n. 112;
- c) la legge regionale 12 dicembre 2003 n. 12 recante “Provvidenze a favore degli invalidi civili” ha disciplinato l'esercizio delle funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili;
- d) il DPCM 30 luglio 2004 ha individuato e attribuito le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, per l'esercizio delle funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, alla Regione Sardegna ai sensi dell'art. 130, secondo comma, del Dlgs 31 marzo 1998 n. 112;
- e) in data 28 febbraio 2005 la Regione Sardegna ha stipulato apposita convenzione con l'Inps per l'esercizio delle funzioni di concessione dei trattamenti d'invalidità civile;
- f) in data 27 aprile 2005 la Regione Sardegna ha stipulato apposito Protocollo d'intesa con l'Inps per l'utilizzazione di un contingente di n. 19 unità di personale per lo svolgimento degli adempimenti connessi alla trattazione delle pratiche d'invalidità civile;

g) l'art. 20 del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009 n. 102, ha rinviato ad apposito "Accordo Quadro" tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la disciplina delle modalità di affidamento all'Inps delle attività relative all'esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità al quale dare seguito con la successiva stipulazione di specifiche convenzioni tra l'Inps e le Regioni per regolare gli aspetti tecnici e informativi relativi al procedimento per l'erogazione dei trattamenti di invalidità civile; tale norma stabilisce, tra l'altro, che a decorrere del 1 gennaio 2010 le domande volte a ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all'Inps secondo modalità stabilite dall'Ente medesimo e che l'Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle ASL.

h) nella seduta del 29 aprile 2010 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha approvato l'"Accordo Quadro", ai sensi dell'art. 20 del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009 n. 102, tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l'affidamento della potestà concessiva dei trattamenti di invalidità civile.

RILEVATO CHE

1. l'intervento di semplificazione previsto dalla normativa vigente razionalizza il sistema di concessione dei benefici anche a fini del miglioramento qualitativo del servizio erogato al cittadino, conseguendo anche significativi risparmi di spesa per la finanza pubblica, con una maggiore efficienza nell'organizzazione complessiva;
2. le nuove modalità introdotte dalla legge 102/09 hanno la finalità di migliorare, semplificare e uniformare sul livello nazionale le funzioni concessorie per una maggior efficienza del sistema ed il conseguimento di effetti positivi per la finanza pubblica;

PRESO ATTO

che deve essere ridefinita alla luce del citato "Accordo Quadro", ai sensi dell'articolo 20 decreto legge n. 78 convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, la convenzione tra la Regione e l'Inps.

Tutto ciò premesso e rilevato si stipula quanto segue:

Art. 1) Oggetto della Convenzione

La presente convenzione disciplina i rapporti tra l'Inps e la Regione per gli aspetti tecnico – procedurali delle attività afferenti la concessione o la revoca delle provvidenze economiche in materia di invalidità civile e le relative modalità di attuazione, secondo quanto previsto dall'art. 20 del decreto legge n. 78 del 2009, convertito in legge 3 agosto 2009 n. 102, e dall'"Accordo Quadro" tra il Ministero del lavoro, della salute e

delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010.

Art. 2) Attività svolta dall'Inps

1. A decorrere dall'1 gennaio 2010 l'Inps esercita le funzioni di concessione delle provvidenze di invalidità civile, la gestione amministrativa delle provvidenze, compresi i relativi controlli di permanenza del diritto, cura l'esecuzione dell'intero iter amministrativo, garantendo condizioni di massima trasparenza e agilità procedurale, assume tutti gli oneri relativi alle controversie legali.

2. Nei casi di accertata insussistenza dei requisiti, l'Inps provvede alla revoca dei benefici a decorrere dalla data di accertamento, notificandola tempestivamente all'interessato e, in copia, alla Regione.

Nel caso di concessione di prestazioni soggette a revisione, l'Inps dovrà richiedere tempestivamente alla Commissione medica istituita presso la competente Azienda Sanitaria di sottoporre l'invalido civile a visita medica, inviando contestualmente copia della richiesta all'interessato.

Non si farà luogo alla sospensione dell'erogazione della prestazione prima della data di visita di revisione, in applicazione da quanto previsto dall'art. 5, comma 5 del DPR 698/94 e dall'art. 20 comma 2 del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102. Nell'ipotesi di conferma del requisito sanitario, la prestazione dovrà essere corrisposta senza soluzione di continuità.

Art. 3) Flussi informativi

L'Inps garantisce condizioni di massima trasparenza ed agilità procedurale nello svolgimento delle funzioni connesse alla concessione o revoca dei trattamenti di invalidità civile.

La Regione e l'Inps si impegnano a porre in essere le azioni necessarie a consentire la cooperazione applicativa tra la procedura informatica per la gestione delle invalidità civili in uso presso l'Inps e gli applicativi in uso e/o

di imminente introduzione presso la Regione, nel rispetto dell'autonomia regionale nell'implementazione e gestione dei propri sistemi.

Ciò al fine di assicurare la condivisione delle informazioni relative ai soggetti interessati al procedimento di cui all'art. 20 legge 102/2009, con possibilità di estendere tali informazioni anche ai Comuni e alle Aziende sanitarie esclusivamente per le finalità connesse all'erogazione di ulteriori benefici legati allo stato d'invalidità civile. La trasmissione dei dati personali afferenti i

beneficiari avverrà nel rispetto dei protocolli di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente, attraverso protocolli operativi definiti tra Regione, Aziende Sanitarie ed Inps.

Art. 4) Durata

La presente Convenzione ha validità di un anno e si intende tacitamente rinnovata, salvo eventuali modifiche concordate dalle parti, anche in considerazione delle risultanze delle attività di controllo e verifica, ovvero imposte da sopravvenute disposizioni normative.

Art. 5) Informazione e partecipazione

La Regione e l'Inps convengono di istituire un apposito tavolo tecnico permanente volto a razionalizzare l'attività connessa alla gestione del nuovo processo di invalidità civile ai sensi della legge 3 agosto 2009 n. 102, ed a concordare apposite linee guida operative a livello regionale da diffondere alle strutture interessate ed a tutti i soggetti istituzionalmente coinvolti. In tale sede la Regione e l'Inps concordano di prevedere un monitoraggio sugli esiti della sperimentazione effettuata in attuazione della presente convenzione, secondo modalità da definirsi a cura delle parti.

Il tavolo tecnico sarà composto da un rappresentante della Direzione generale Politiche sociali, un rappresentante della Direzione generale Sanità, un rappresentante della Direzione regionale dell'Inps, uno dei patronati, uno delle associazioni più rappresentative in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, uno dei medici presidenti di Commissione e uno dell'ordine dei medici.

Art. 6) Privacy

Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e nel Regolamento regionale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Ai sensi del citato decreto legislativo, i dati trattati dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

Le Parti, in qualità di autonomi titolari del trattamento, assicurano che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente convenzione.

Art. 7) Personale

1. Il personale regionale attualmente operante presso le sedi Inps in forza del protocollo d'intesa sottoscritto in data 27.04.2005 resta transitoriamente assegnato alle medesime sedi, per gli adempimenti da esso previsti.

2. Tale periodo transitorio deve comunque concludersi entro e non oltre il termine ultimo del 30.06.2011, concluso il quale:

a. il personale regionale della Direzione generale politiche sociali assegnato presso le sedi territoriali dell'Inps per effetto del protocollo d'intesa sottoscritto in data 27.04.2005, qualora ne manifesti la volontà, potrà continuare a operare presso l'Inps secondo le modalità in corso di definizione tra la Regione – Direzione generale del personale e la Direzione regionale dell'Inps, previa approvazione della Direzione centrale dell'Inps.

b. il restante personale regionale assegnato presso le sedi territoriali dell'Inps per effetto della convenzione sottoscritta in data 28 febbraio 2005, alla scadenza del periodo transitorio di cui al precedente punto 2. dovrà rientrare alla propria sede di servizio presso la Direzione Generale delle Politiche Sociali.

Art. 8) Legittimazione passiva

In applicazione della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 12 è attribuita all'Inps la legittimazione passiva di cui all'art. 13, terzo comma, del Dlgs 112/98.

Art. 9) Norma finale

Dall'entrata in vigore delle presente convenzione cessano tutti gli effetti della convenzione sottoscritta in data 28 febbraio 2005.

Letto, confermato e sottoscritto

Cagliari, li

Regione Autonoma della Sardegna

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
